

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

cate che venissero introdotte; bisogna che l'intendente di finanza chiami a sè gli uomini tecnici e domandi il loro parere; tutto questo non potrà farlo il giorno stesso in cui la questione gli viene sottoposta; dunque passano ancora dei giorni.

Intanto che cosa accade? La merce non viene sdoganata, resta giacente, il commercio ne ha un danno.

Ora, da parte dell'intendente di finanza mancherà il tecnicismo e vi sarà, per forza delle cose, qualche lentezza nell'esaurimento della questione; da parte del direttore di dogana vi sarà forse l'apparenza che esso giudichi in causa propria, ma, infine, a questi incombe una precisa responsabilità davanti alla amministrazione centrale, la quale rivede il suo operato e può disapprovarlo.

Supponiamo Genova, o Palermo; prendiamo una grande città marittima, che sia scalo di importazioni.

Può darsi che in quella città convenga, e si possa far presto, di rivolgersi all'intendente di finanza. Sono città in cui l'elemento tecnico abbonda, quindi non è malagevole per l'intendente chiamare a sè uno, due, tre professionisti capaci, e confortarsi del loro parere per esaurire la vertenza al più presto.

Ma dove non c'è sul luogo l'intendente di finanza, o dove manca il tecnicismo pratico, avrei una garanzia che il commercio non soffrirebbe alcun danno se si lasciasse a un direttore principale di dogana la responsabilità di decidere sull'assimilazione, salvo sempre il ricorso al ministro.

Dopo queste considerazioni io prego la Camera di voler mantenere il comma con questa dicitura: « dall'intendente di finanza, ovvero dal direttore della dogana. »

LUGLI. Non v'ha dubbio che le osservazioni dell'onorevole Muratori non sieno di una importanza gravissima, importanza che lo stesso onorevole relatore della Commissione si è affrettato a riconoscere; ma la questione diventa anche più grave a causa della modificazione che l'onorevole ministro delle finanze vorrebbe introdurre nell'articolo in discussione.

Mentre l'onorevole Muratori trova già eccessiva l'attribuzione che, in caso di urgenza, la Commissione propone di affidare all'intendenza di finanza, l'onorevole ministro invece vorrebbe che queste attribuzioni fossero date tanto all'intendente di finanza, quanto al direttore della dogana, a seconda dei casi.

Per verità, io non mi sentirei molto inclinato ad accettare la modificazione proposta dall'onorevole ministro. Tuttavia le ragioni che esso ne ha addotte hanno esse pure una certa gravità; per conseguenza,

io proporrei che l'articolo 7 si rimandasse alla Commissione, perchè veda di porsi d'accordo coll'onorevole ministro e, se è possibile, anche coll'onorevole Muratori. L'ora è tarda e l'argomento assai grave, onde pare a me, che meriti di essere studiato colla massima ponderazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUALDI. Avevo domandato io di parlare.

PRESIDENTE. Li prego di alzare la voce quando chieggono di parlare, altrimenti la voce loro non giunge fino a me.

Parli l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Questa discussione m'induce a domandare uno schiarimento, cioè, se questa determinazione d'assimilazione non è già, per sua natura, demandata al direttore di ogni dogana. Io credo di sì. Ed infatti ogni direttore di dogana, nell'adempimento del suo ufficio, deve avere la facoltà di determinare l'assimilazione. Ora, quando tra il direttore di dogana e l'importatore c'è accordo sulla determinazione non vi è più bisogno di ricorrere alla determinazione dell'intendente e tanto meno a quella del Ministero. Quando però ci fosse un dissenso, l'articolo 6, che noi abbiamo già votato, ha provveduto al modo di evitare l'inconveniente dei ritardi, poichè esso dice:

« In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni. »

Dal che deriva adunque che l'importatore di una merce estera, facendo il deposito del dazio stabilito dal direttore della dogana, ha il modo di ritirarla; onde, per quanto riguarda il giudizio, non ha più interesse che sia dato d'urgenza dall'intendente della dogana e può aspettare quello dell'ufficio centrale. Io crederei perciò che ogni difficoltà sarebbe tolta quando si sopprimesse quest'ultimo comma.

PRESIDENTE. Essendo stato proposto dall'onorevole Lugli, che l'articolo 7 sia rimandato alla Commissione perchè ne riferisca domani, pongo ai voti questa proposta sospensiva.

(È approvata.)

Passeremo all'articolo successivo. (*Mormorio*)

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza, bisogna procedere con alacrità. Vengono tardi alla seduta e vogliono andar via presto.

« Art. 8. In qualsiasi dogana possono essere sdoganati i tabacchi lavorati che i viaggiatori portano